

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1372]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione (UE) 2015/1814 ⁽¹⁾.
- (2) Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, primo comma, prima frase, della direttiva 2003/87/CE lascia pertanto impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.
- (3) Le cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2021 al 2030, stabilite nella parte B della presente decisione, applicano il fattore di riduzione lineare riveduto del 2,2 % alle cifre determinate per il periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione del Comitato misto EEA n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ⁽²⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 L 0410:** Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).";
2. gli adattamenti del punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono sostituiti da quanto segue:

"Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) Al momento dell'integrazione della direttiva, nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio.";
- b) all'articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.";

⁽¹⁾ GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

